



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE IV - RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - 2013 - 0007040 del 21/03/2013

e p.c. ISPRA
Via V. Brancati 48
00144 Roma
fax: 06 50072450
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Pratica N:

Ref. Mittente:

Alla Commissione
Istruttoria AIA-IPPC
Via Vitaliano Brancati, 48
00186 Roma
fax: 06 50074281

OGGETTO: Ilva Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - Richiesta integrazioni per i procedimenti ID.90/333/457 - ID.90/333/468 - ID.90/333/477 - ID. 90/333/478 - ID.90/333/489 e ID.90/295.

Si richiede a codesta Società di integrare secondo quanto specificato nel documento allegato la documentazione che si riscontra, presentata per le istruttorie in corso ed indicate in oggetto.

Ai sensi dell' articolo 5, comma 13 del D.Lgs. 59/05 (ora articolo 29-ter, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.i.m.), si invita codesta società a provvedere **entro 30 giorni dalla ricezione della presente** a far pervenire, anche su supporto informatico, le integrazioni richieste, organizzate facendo riferimento al modello di presentazione delle domanda disponibile sul sito <http://aia.minambiente.it>.

Qualora codesta Società ritenga, per giustificate e documentate motivazioni, di non essere in grado di rispettare il suddetto termine per la presentazione della documentazione integrativa, è invitata, al fine di evitare il configurarsi di inadempienze sanzionabili ai sensi dell' articolo 16, comma 6, del D.Lgs. 59/05 (ora art.29-quattordices, comma 6, del D.Lgs. 152/06 s.m.i.), a darne comunicazione, proponendo nel contempo la definizione di un nuovo termine per la presentazione delle integrazioni richieste.

All. c.s.

Il Dirigente
(Dott. Giuseppe Lo Presti)

Il Dirigente: Dott. Giuseppe Lo Presti
Ufficio Mittente: Divisione IV - Rischio Rilevante/AIA
Funzionario responsabile: milillo.antoniodomenico@minambiente.it
DVA-4RI-AIA-08_2013-0037 DOC



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC

Alla Direzione per le valutazioni ambientali
Sede

CIPPC-00-2013-0000502
del 20/03/2013

Pratica N.

Ref. Mittente:

OGGETTO: Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26/10/12 – Richieste di integrazioni ad esito della riunione del Gruppo istruttore del 13-14-15 marzo 2013

- ID. 90/333/457 (garanzie finanziarie);
- ID. 90/333/468 (chiusura edifici)
- ID. 90/333/477 (fermata delle batterie 3-4);
- ID. 90/333/478 (chiusura nastri);
- ID. 90/333/489 (adeguamento raffreddatore circolare)
- ID. 90/295 (discariche di stabilimento, gestione rifiuti/acque)

Si trasmette per il seguito di competenza, quanto rappresentato dal Gruppo istruttore per l'impianto in oggetto, con nota prot. n. CIPPC-00-2013-0000485 del 15/03/2013, relativamente a richieste di integrazioni documentali alla Società ILVA S.p.A., riguardante i procedimenti in corso in oggetto.

p. il Presidente
Prof.ssa Carla Sepe



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC

CIPPC_00_2013_0000485

del 15/03/2013

Al Presidente della Commissione AIA
Sede

Pratica N.

Ref. Ambiente:

OGGETTO: Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26/10/12 – Richieste di integrazioni ad esito della riunione del Gruppo istruttore del 13-14-15 marzo 2013

- ID. 90/333/457 (garanzie finanziarie);
- ID. 90/333/468 (chiusura edifici)
- ID. 90/333/477 (fermata delle batterie 3-4);
- ID. 90/333/478 (chiusura nastri);
- ID. 90/333/489 (adeguamento raffreddatore circolare)
- ID. 90/295 (discariche di stabilimento, gestione rifiuti/acque)

Con riferimento agli esiti della riunione del Gruppo istruttore del 13-14-15 marzo 2013 di cui al verbale n. 10 del 15 marzo 2013, già agli atti della Commissione al prot. n. CIPPC-00-2013-484 del 15/03/2013, si trasmette per i seguiti di competenza, l'allegato B e allegato D contenente richieste di integrazioni documentali alla Società ILVA S.p.A., nonché l'allegato E contenente comunicazioni all'Autorità competente.

Si richiede di fornire le sopra richiamate richieste entro 30 giorni.

Il Referente del Gruppo Istruttore
Dott. Antonio Fardelli



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto

ALLEGATO B

Richiesta di integrazioni ad ILVA S.p.A.

▪ *Richieste generali*

1. Con riferimento alla documentazione predisposta da ILVA ai fini dell'avvio della procedura per la richiesta di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per ristrutturazione aziendale ex D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218; art 1, comma 3, L. 23 luglio 1991, n. 223; D.M. 20 agosto 2002, n. 31444, si chiede:
 - in relazione alla prescrizione n. 57 che prevedeva la presentazione entro 27/12/2012 di un progetto per la fattibilità dell'installazione dei filtri a tessuto per l'abbattimento delle emissioni provenienti dal camino E312 dell'agglomerato, evidenzia che a tutt'oggi non risulta avviato lo specifico riesame previsto dal decreto del 26/10/12 e alla luce della conferma dell'impegno assunto dall'azienda, chiede di fornire il progetto di massima con relativo cronoprogramma, riportante le varie fasi di realizzazione entro il 15 aprile 2013;
 - in relazione alla prescrizione n. 49 che prevedeva di presentare entro il 27/04/2013 un progetto esecutivo al fine di garantire le prestazioni della BAT n. 51, nel prendere atto della conferma dell'impegno assunto dall'ILVA di realizzazione dell'intervento "Nuovo Coke Dry Quenching" in cokeria, resta in attesa del progetto esecutivo nei termini previsti.
 - in relazione all'intervento di copertura dei nastri e di chiusura degli edifici, ha preso atto dell'importanza economica dell'intervento e dell'impegno preso dall'azienda, ritenendo comunque di richiedere una serie di chiarimenti e integrazioni progettuali riportati in dettaglio nel seguito.
2. Si chiede di fornire i progetti esecutivi e i relativi cronoprogrammi di cui alle prescrizioni n. 4, 11, 12, 16 (AFO2, Proven, docce, batterie 9-10), 36 e 70.
- *ID 90/457 (gestione dei rifiuti - garanzie finanziarie)*
3. Si chiede di fornire una tabella riassuntiva nella quale siano indicate tutte le attività di recupero e smaltimento da effettuarsi sui rifiuti in stabilimento, con riferimento ai codici individuati per tali operazioni dal T.U.A. (codici R e D), i CER dei rifiuti da trattare e le quantità da autorizzare per singola tipologia di rifiuto. L'elenco delle attività dovrà comprendere quelle non elencate nel documento DIR 212/2012 (per esempio disidratazione fanghi) e tutte le altre attività che eventualmente a seguito di istruttoria siano considerate come tali.
- *ID 90/333/468 (chiusura edifici)*
4. di rettificare il cronoprogramma generale riallineando le tempistiche espresse in settimane con quelle in mesi;
5. di elaborare una programmazione dettagliata del cronoprogramma, che evidenzi chiaramente gli obiettivi trimestrali, con distinzione delle varie fasi dell'attività degli interventi per singolo edificio e che consenta su base trimestrale la verifica puntuale dello stato di avanzamento da parte dell'Ente di controllo, ai fini dell'adempimento della prescrizione n. 17.
6. di argomentare in forma dettagliata le motivazioni tecniche/gestionali che comportano la previsione di mancato rispetto dei termini temporali della prescrizione contenuta nel decreto di riesame del 26/10/2012, con particolare riferimento all'edificio n. 2 (coke fine), edificio n. 4 (sili CEC), edificio n. 9 (frantumazione secondaria);
7. per quei fabbricati in cui vi sono nastri trasportatori in ingresso/uscita dal fabbricato stesso, il Gestore deve precisare se e come verrà realizzata la chiusura dell'edificio nel punto di ingresso/uscita del nastro trasportatore



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto

(nella documentazione consegnata è indicato, per ciascun edificio nel paragrafo "Interventi di chiusura ed aerazione", esclusivamente il ripristino di porte/finestre, la chiusura di aperture non più utilizzate e l'installazione di portoni per l'accesso delle apparecchiature di manutenzione;

8. per ciascun fabbricato in cui verranno installati dei sistemi di aspirazione, deve essere precisato:
- o dove verrà convogliata l'aria aspirata, ossia se verrà convogliata ad un punto di emissione già esistente (nel caso deve essere specificato quale) oppure se verrà installato un nuovo punto di emissione in atmosfera,
 - o nel caso di installazione di un nuovo punto di emissione in atmosfera, tale punto deve essere completamente caratterizzato, fornendo: l'ubicazione precisa del punto di emissione (coordinate UTM), l'altezza e il diametro del camino, la portata emessa, il sistema di abbattimento delle polveri che il Gestore intende installare, l'efficienza di abbattimento del suddetto sistema di trattamento e una stima della concentrazione di polveri all'emissione,
 - o nel caso di modifica di un punto di emissione già presente, il Gestore deve fornire la nuova portata emessa in seguito alla modifica, l'efficienza di abbattimento del sistema di trattamento dell'emissione e una stima della concentrazione di polveri all'emissione

▪ **ID 90/333/477 (fermata delle batterie 3-4)**

9. si ribadisce di fornire entro 20 giorni la documentazione tecnica relativa ai progetti di rifacimento delle batterie 3-4 e 5-6, corredate da idonee certificazioni delle ditte terze incaricate della realizzazione, attestanti la conformità delle prestazioni ambientali con i limiti imposti dall'AIA, nonché il mantenimento nel tempo delle suddette prestazioni. Ciò vale in generale anche per altre batterie interessate da interventi, nonché per l'altoforno 1.

▪ **ID 90/333/478 (chiusura nastri)**

10. di elaborare una programmazione dettagliata del cronoprogramma, che evidenzi chiaramente gli obiettivi trimestrali, con distinzione delle varie fasi dell'attività degli interventi per ogni singolo nastro, e che consenta su base trimestrale la verifica puntuale dello stato di avanzamento da parte dell'Ente di controllo, ai fini dell'adempimento della prescrizione n. 17.
11. di elaborare una relazione tecnica che indichi chiaramente le motivazioni che portano a ritenere che la modifica richiesta "non produca effetti negativi e significativi sull'ambiente", riportando comunque la criticità ambientale dei singoli tratti di nastro, nonché di fornire chiarimenti sui criteri utilizzati per la valutazione delle priorità di intervento ai fini della definizione del cronoprogramma e per la valutazione del beneficio ambientale atteso a seguito dell'esecuzione dello stesso;
12. di fornire in merito alla tipologia di intervento denominata "Tipologia H", che coinvolge 26 nastri, la quale prevedrebbe uno studio di fattibilità per la definizione dell'intervento da eseguire, si ritiene che il Gestore debba fornire la descrizione delle difficoltà operative che non consentono ancora una definizione degli interventi da effettuare (limitatamente alla Tipologia H), le eventuali soluzioni già elaborate e come esse possano eventualmente incidere sui tempi stabiliti dal cronoprogramma;
13. di precisare in merito alle Tipologie di intervento denominate C ed E, per ciascun intervento di chiusura in cui verranno installati dei sistemi di aspirazione:
- o dove verrà convogliata l'aria aspirata, ossia se verrà convogliata ad un punto di emissione già esistente (nel caso deve essere specificato quale) oppure se verrà installato un nuovo punto di emissione in atmosfera;



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto

- o nel caso di installazione di un nuovo punto di emissione in atmosfera, tale punto deve essere completamente caratterizzato, fornendo: l'ubicazione precisa del punto di emissione (coordinate UTM), l'altezza e il diametro del camino, la portata emessa, il sistema di abbattimento delle polveri che il Gestore intende installare, l'efficienza di abbattimento del suddetto sistema di trattamento e una stima della concentrazione di polveri all'emissione;
 - o nel caso di modifica di un punto di emissione già presente, si ritiene che il Gestore debba fornire la nuova portata emessa in seguito alla modifica, l'efficienza di abbattimento del sistema di trattamento dell'emissione e una stima della concentrazione di polveri all'emissione;
14. di fornire in merito a tutte le tipologie di intervento previste una descrizione degli interventi da realizzare sui salti nastro e sui terminali;
15. di fornire il dettaglio della lunghezza di ogni singolo nastro su cui verrà effettuato l'intervento di chiusura evidenziando per ogni nastro (o tratto di esso individuato con una sigla nel cronoprogramma presentato dal Gestore):
- o la percentuale di copertura nelle varie fasi del cronoprogramma;
 - o il tipo di materiale trasportato su ogni singolo nastro e l'impatto che esso comporta se esposto all'azione degli agenti atmosferici;
 - o quali tratti di nastro risultano essere maggiormente critici da un punto dell'impatto sull'ambiente (per tipologia di materiale trasportato, esposizione, posizione, etc.)
16. di fornire una descrizione dettagliata degli interventi già portati a compimento, per come definiti nel cronoprogramma presentato.
- In particolare per i lavori, che alla data di redazione della presente relazione, risulterebbero già conclusi sui seguenti nastri:
- Area Cokeria
 - NG 4 A
 - Area Parchi
 - Nastro MP3
 - Nastro MP3/1
 - Nastro A3-1/A
- e per i 94 cantieri aperti alla data di redazione della presente relazione (di cui 23 da completare entro fine Marzo 2013):
- 15 nastri in area AGL – OMO (2 da completare entro fine Marzo 2013)
 - 20 nastri in area Cokeria – PRF (8 da completare entro fine Marzo 2013)
 - 15 nastri in area Altoforni (9 da completare entro fine Marzo 2013)
 - 1 nastro in area Acciaieria
 - 10 nastri in area Parchi (2 da completare entro fine Marzo 2013)
 - 33 nastri in area PCA (2 da completare entro fine Marzo 2013)

si ritiene che il Gestore debba evidenziare i progressi ottenuti, in termini di performance ambientali, dai lavori di chiusura effettuati.

17. di fornire un sinottico che evidenzi le relazioni tra il nastro, l'impianto a monte e l'impianto a valle, con particolare riferimento alle fermate degli impianti.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto

▪ **ID 90/333/489 (adeguamento raffreddatore circolare)**

18. di fornire apposita relazione atta ad argomentare tecnicamente che l'area di circa ¼ che resterebbe scoperta dopo l'intervento non rappresenta fonte di emissioni diffuse e fuggitive di polveri come dichiarato nella relazione tecnica allegata alla nota Dir. n. 20/2013 del 17/1/2013.

di specificare se ad intervento ultimato saranno presenti ulteriori punti di emissione, oltre a quelli già contemplati nel decreto di riesame di AIA del 26/10/2012.

19. di fornire una sezione e un prospetto del progetto di copertura presentato.

▪ **ID 90/295 gestione delle acque**

20. di integrare le relazioni illustrative già fornite con nota n. Dir. 60/2013 del 19/2/2013 con le seguenti informazioni:

○ un dettagliato ed esaustivo confronto tra la situazione impiantistica esistente e lo stato di applicazione/adeguamento ai pertinenti punti del documento di BAT Conclusions.

○ copia degli elaborati grafici esecutivi inerenti gli impianti di trattamento

○ un aggiornamento, con riferimento ai dati relativi alla quantificazione dei singoli flussi, al dimensionamento delle varie sezione impiantistiche, alla gestione dei rifiuti in uscita, all'efficienza del sistema, alla quantificazione dei reagenti, alla qualità dei reflui in ingresso

21. di fornire la georeferenziazione degli scarichi parziali e di inserire in planimetria il posizionamento di tutte le fosse Imhoff comprensivo del tratto di collegamento al relativo scarico parziale.

22. di fornire relazione tecnica descrittiva del sistema fognario corredata da elaborato grafico in scala adeguata

23. di chiarire la tipologia del rifiuto generato e le modalità di gestione del materiale grigliato tramite le n. 8 griglie a pettine installate in corrispondenza della sezione di uscita OPM.

24. di chiarire dettagliatamente quali saranno per il futuro le modalità di gestione dei sedimenti derivanti dal dragaggio dei canali specificando almeno i seguenti elementi:

○ Tipologia del rifiuto e attribuzione del codice CER

○ caratteristiche chimico-fisiche con riferimento ad analisi attuali di caratterizzazione e pericolosità

○ calcolo delle quantità previste

○ frequenza delle attività di dragaggio

○ stoccaggi

○ destino finale

○ modalità di controllo e registrazione.

○ elaborati grafici dei luoghi coinvolti per la gestione.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto

▪ **ID 90/295 gestione dei rifiuti**

25. Si chiede all'azienda di fornire le informazioni relative alle attività di gestione dei rifiuti come meglio specificate nella pertinente SCHEDA GESTIONE RIFIUTI (allegato D1).

26. In aggiunta si chiede all'azienda:

- di fornire informazioni sulla eventuale detenzione di apparecchiature contenenti liquidi contaminati da PCB;
- di fornire informazioni sul completamento del piano di ripristino per l'area di stoccaggio di olii esausti con riferimento alle prescrizioni contenute al paragrafo 9.6.3 del decreto di AIA del 4/8/2011;
- di fornire delucidazioni in merito alla eventuale conduzione di attività R12, con particolare riferimento alla nota 5 riportata al punto R12 nel D.Lgs. n. 152/06, in riferimento ai punti 9.6.4.1, 9.6.4.2, 9.6.4.5, 9.6.4.7 del decreto di AIA del 4/8/2011;
- di fornire informazioni aggiornate sulle aree di deposito temporaneo, con riferimento alle prescrizioni contenute al paragrafo 9.6.2 del decreto di AIA del 4/8/2011, specificando
 - o le tipologie per codici CER,
 - o la descrizione dell'area (identificazione, ubicazione, tipo di pavimentazione, raccolta delle acque, coperture);
 - o quantitativi massimi previsti per ciascun codice CER
 - o elaborati grafici in scala adeguata per ciascuna area;
- di fornire informazioni aggiornate sull'attività R10, con riferimento alle prescrizioni contenute al paragrafo 9.6.4.8 del decreto di AIA del 4/8/2011, ed in particolare:
 - o progetto di recupero con elaborati grafici esecutivi in numero sufficiente a valutare l'intera area (stato di fatto, planimetrie, sezioni, prospetti, profili di recupero, morfologia finale)
 - o relazione tecnica contenente i riferimenti ai quantitativi dei rifiuti da recuperare per ogni CER, modalità operative delle attività con riferimento ai macchinari, automezzi e attrezzature
 - o provenienza dei rifiuti da utilizzare ed eventuali trattamenti preventivi
 - o caratterizzazione analitica e test di cessione
 - o misure atte a limitare gli impatti ambientali sulle matrici interessate
 - o caratteristiche strutturali e ubicazione dei punti di deposito intermedi
- di fornire informazioni aggiornate sulla destinazione sull'attività R5, con riferimento alle prescrizioni contenute al paragrafo 9.6.4.9 del decreto di AIA del 4/8/2011, ed in particolare:
 - o progetto di recupero per ogni singolo intervento con elaborati grafici esecutivi (stato di fatto, planimetriche, sezioni, prospetti, localizzazione dei rilevati stradali)
 - o relazione tecnica contenente i riferimenti ai quantitativi dei rifiuti da recuperare per ogni CER, modalità operative delle attività con riferimento ai macchinari, automezzi e attrezzature
 - o provenienza dei rifiuti da utilizzare ed eventuali trattamenti preventivi
 - o caratterizzazione analitica e test di cessione
 - o misure atte a limitare gli impatti ambientali sulle matrici interessate
 - o caratteristiche strutturali e ubicazione dei punti di deposito intermedi
 - o dimostrazione della conformità rispetto ai requisiti prescritti nella circolare ministeriale S025 del 2005

27. di fornire i necessari chiarimenti o integrazioni nella pertinente scheda sottoprodotti o gestione dei rifiuti, in relazione alle considerazioni riportate di seguito:

- **deferrizzazione scoria:** Il gestore pur inserendo tale attività tra quelle di recupero/trattamento rifiuti, afferma che si tratti di normale pratica industriale. Dalle informazioni ricavabili dal PIC del 2011 e dalle integrazioni fornite dal Gestore emergono criticità, dal punto di vista degli impatti ambientali e della mancanza di informazioni sui presidi ambientali previsti. La frazione ferrosa infatti viene prodotta



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto

nell'impianto IRF nel quale la scoria prodotta in acciaieria viene trattata per separare la frazione ferrosa dall'inerte. Si evidenziano le seguenti incongruenze:

- 1) L'impianto che dovrebbe effettuare una normale pratica industriale su un sottoprodotto, produrrebbe come output un ulteriore sottoprodotto, la frazione ferrosa in quantità del 10 % circa del totale, e un rifiuto per ben il 90%, ovvero la scoria inerte classificata con codice CER 100202;
 - 2) L'attribuzione del codice CER 100202 - scorie non trattate, non appare coerente con il ciclo produttivo dal quale il rifiuto deriva, infatti, la deferrizzazione è un vero e proprio trattamento che presuppone la frantumazione della scoria originariamente prodotta in acciaieria e la successiva selezione della parte ferrosa tramite magneti. Di conseguenza è più corretto utilizzare il codice CER 100201 - rifiuti del trattamento delle scorie. D'altra parte se la scoria non fosse trattata, ovvero privata della componente ferrosa, probabilmente, a causa del test dell'eluato, non potrebbe nemmeno essere destinata al recupero ambientale secondo l'operazione R10.
- **bricchettatura:** La documentazione fornita non consente di comprendere la eventuale sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 184 bis del D.Lgs. n. 152/06, ivi incluse le destinazioni finali di quanto ottenuto nell'attività di bricchettatura. In aggiunta, non è consentito di comprendere le modalità operative dell'impianto in riferimento alla gestione dei diversi tipi di sottoprodotti in ingresso, gli impatti ambientali, le quantità trattate, i rifiuti prodotti, il destino e le caratteristiche del materiale in uscita, e, pertanto, di comprendere gli elementi che depongono a favore di considerare tale attività come rientrante nella normale pratica industriale ai sensi dell'art. 184 bis del D.Lgs. n. 152/06.
28. di fornire un chiarimento definitivo da parte del Gestore in merito alle modalità di accettazione dei materiali ferrosi e delle scaglie dall'esterno con i relativi quantitativi e codici CER. In particolare si specifichi il quantitativo di:
 - rifiuti che subiscano nello stabilimento un trattamento (codice/i R) "end of waste" ai sensi del Reg. (UE) 333/2011;
 - rifiuti che subiscano nello stabilimento un recupero (codice/i R) ai sensi del dm 5/2/98;
 - materiali che hanno già ottenuto la qualifica certificata di "end of waste" ai sensi del Reg. 333/2011.
 29. di fornire per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del Reg. (UE) 333/2011 il gestore dovrà revisionare la procedura in conformità alle osservazioni ISPRA contenute nel prot. DVA-2013-0004498 del 20.02.2013, allegata alla presente (allegato D2), ciò con riferimento a tutti i rifiuti in relazione ai quali intendono operare in regime del Reg. (UE) 333/2011
 30. di fornire, con riferimento ai materiali che entrano nello stabilimento come end of waste ai sensi e per gli effetti del Reg. (UE) 333/2011, una specifica procedura per le verifiche di conformità nel rispetto di quanto richiesto dal citato regolamento
 31. di fornire indicazioni sugli eventuali sottoprodotti prodotti nello stabilimento del Gestore e destinati, internamente o esternamente, ad usi diversi da quelli termici, fornendo specifica e dettagliata documentazione comprovante il rispetto delle condizioni di cui all'art. 184-bis D.lgs. 152/06 (es. ossido ferrico da decapaggio, ecc.).
 - **ID 90/295 impianto trattamento percolato VR.7**
- Atteso che occorre definire, anche al fine dell'inquadramento normativo, se l'impianto VR7 si configura come impianto trattamento rifiuti liquidi o impianto trattamento acque reflue industriali, si ritiene in ogni caso necessario da parte del gestore:



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto

32. chiarire il n. di linee di trattamento; si rappresenta infatti che nella descrizione dell'impianto alla pag.35/143 si menzionano due linee di trattamento per i reflui generati rispettivamente nella laminazione a freddo e nella zincatura (n.d.r. dunque n. 3 totali se si considera anche la linea percolato), mentre successivamente alla pag.38/143 viene riportato che l'impianto VR7 è costituito da 2 linee di trattamento, una per i percolati da discarica e l'altra per acque e miscele oleose, derivanti dal LAF.
33. fornire la quantificazione delle portate di acque meteoriche provenienti dall'area di impianto che si prevede di convogliare alla linea di trattamento acque olcose LAF; all'uopo appare ridondante richiamare la normativa di settore che detta anche le norme tecniche per il dimensionamento della rete nonché la separazione delle acque di prima pioggia da quelle di dilavamento successive.
34. fornire lo schema a blocchi dell'impianto considerando i flussi delle due linee.
35. si segnalano le seguenti carenze:
- RIFIUTI: mancano indicazioni dettagliate sui rifiuti prodotti nelle diverse sezioni dell'impianto, con riferimento alle caratteristiche chimico-fisiche, stima delle quantità annuali in relazione alla massima capacità di trattamento, attribuzione dei codici CER e modalità di smaltimento presunti, nonché copia dei rapporti di prova delle analisi eseguite sui rifiuti prodotti dall'impianto durante le attività di collaudo;
 - PERCOLATI: maggiore dettaglio circa la provenienza dei percolati in riferimento alle discariche e quantità stimate in termini di portata (nonché da trattare in) per ciascuna e le modalità di arrivo del percolato in impianto, caratterizzazione separata dei percolati provenienti dalle tre discariche, con valutazione della trattabilità congiunta
 - DEPOSITI TEMPORANEI: mancano le Indicazioni delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti (per esempio fanghi), modalità di gestione e destinazione finale;
 - SCARICHI: non vi è copia rapporti di prova delle analisi degli scarichi eseguiti nel corso delle attività di prova e collaudo atte a dimostrare l'efficacia del processo;
 - BAT: manca un quadro di raffronto con le BAT di settore specifiche;
 - EMISSIONI ODORIGENE: riferimento alle emissioni odorigene e sistemi di mitigazione previsti;
 - PERSONALE: Riferimento agli operatori addetti, numero, funzioni, organizzazione, responsabilità;
 - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO: mancano tutti i riferimenti in merito agli autocontrolli, descrizione delle modalità e dei criteri di controllo degli effluenti, rifiuti, intermedi ecc. nonché delle periodicità e gestione delle emergenze/non conformità;
 - PIANO di EMERGENZA: procedure da intraprendere in caso di disservizi di tutto l'impianto o di parte di esso o anomalie di funzionamento. Il riferimento alla disponibilità di volumi di stoccaggio non è sufficiente dimostrata dal Gestore.
 - Maggiori informazioni sulle emissioni in atmosfera relative alle emissioni diffuse e agli evaporatori in relazione ad i controlli, monitoraggi.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto

ALLEGATO D

Integrazioni gestione dei rifiuti

1. Scheda rifiuti
2. Nota ISPRA n. 127 del 12/2/2013 (DVA-2013-4498 del 20/2/2013)

[Handwritten signatures and initials]



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



PROTOCOLLO GENERALE
Nr.0007675 Data 19/02/2013
Tit. X Partenza

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali
E.prot DVA - 2013 - 0004498 del 20/02/2013

Dr. Mariano GRILLO
Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali
Ministero dell'Ambiente, della Tutela del
Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

Oggetto: Sistema di gestione ambientale ILVA - gestione rottame "end of waste" (codice documento PSA 09.28)
Sottoprodotti - Schema di analisi ai fini del procedimento 90/333/469 (riutilizzo dei materiali nei processi termici) con riferimento alla prescrizione n. 22

Con riferimento agli argomenti in oggetto, si trasmettono le due note predisposte al riguardo dal competente Servizio di questo Istituto .

Distinti saluti

Il Direttore Generale
Stefano Raporta





ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Roma, 12 febbraio 2013

Prot. 122 AMB/RIE

NOTA al DIRETTORE GENERALE ISPRA
Dott. Stefano Laporta

Oggetto: Sistema di gestione ambientale ILVA - procedura di controllo operativo - gestione rottame "end of waste" (codice documento: PSA 09.28).

Con la presente si segnalano, in via preliminare, le principali osservazioni emerse da un'analisi di conformità dei contenuti del documento in oggetto alle prescrizioni del Regolamento (UE) N. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

In premessa va rilevato che c'è una discordanza tra il documento in esame e quanto emerge dalla ulteriore documentazione fornita, in particolare dalla Scheda "Rottame ferroso", per quanto attiene alla provenienza dei rifiuti. Infatti, nelle conclusioni di detta scheda si fa riferimento a rifiuti di provenienza esterna ed interna allo stabilimento (CER 160117 - 170405 - 191001 - 191202), mentre la procedura di cui all'oggetto parrebbe riguardare i soli rifiuti interni, identificati unicamente dal codice 170405.

A tal proposito, non si comprende se i rifiuti esterni siano anch'essi destinati alla produzione di materiale end-of-waste o se siano, invece, utilizzati dall'ILVA SpA nell'ambito del proprio processo produttivo.

Appare, dunque, quantomeno necessaria una chiara descrizione dei flussi di materiali (rifiuti c/o end-of-waste) in ingresso e in uscita dallo stabilimento.

Il documento in esame si propone di definire le modalità di gestione dei rottami di ferro e acciaio che l'ILVA intende implementare ai fini della cessazione, per gli stessi, della qualifica di "rifiuto" e parrebbe volersi configurare come sistema di gestione della qualità ai sensi dell'articolo 6 del citato Regolamento.

La procedura descritta si applica alle seguenti tipologie di rottami dichiarati come presenti nello stabilimento di Taranto e da conferire a terzi e per i quali è necessario comprendere se siano effettivamente prodotti dall'ILVA SpA:

- cilindri di laminazione non più rettificabili;
- rottame zincato proveniente dalla demolizione di cantieri presenti nello stabilimento;
- barrotti di griglia.



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Alle suddette tipologie di rottami viene attribuito il codice 170405 dell'Elenco europeo dei rifiuti.

Un primo elemento che impedisce un'adeguata valutazione si rinviene nell'assenza di una descrizione, anche sintetica, del processo di produzione e dell'attività di recupero cui i rottami sono sottoposti ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.

A parere dello scrivente Servizio, tale descrizione consentirebbe di costruire un quadro conoscitivo idoneo alla valutazione della conformità della pratica in questione.

Nel paragrafo 3.1, si rileva che le verifiche ivi elencate non distinguono tra i rifiuti utilizzati come materiale per l'operazione di recupero e i rottami ottenuti dalla medesima operazione, generando una certa confusione e ponendosi, potenzialmente, non in linea con le disposizioni di cui al Regolamento n. 333/2011 che opera, invece, una netta distinzione tra i criteri applicabili al materiale di "input" e a quello di "output" e, conseguentemente, tra le rispettive verifiche. Lo stesso concetto di "accettazione", ripreso nel titolo del paragrafo, dovrebbe riferirsi, nello spirito del Regolamento (vedasi articolo 6, paragrafo 2(a)), ai soli rifiuti da sottoporre ad operazione di recupero, mentre nel documento parrebbe riguardare anche i rottami derivanti dal recupero stesso.

Tanto premesso, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 1, dell'articolo 6 del Regolamento, il sistema di gestione della qualità adottato deve essere atto a dimostrare la conformità ai criteri di cui agli articoli 3 e 4, prevedendo una serie di procedimenti documentati riguardanti gli aspetti elencati alle lettere da a) a h) del paragrafo 2 del medesimo articolo 6.

Premesso che ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5 spetta a un organismo di valutazione ovvero a un verificatore ambientale, come individuato al medesimo paragrafo, accertare la conformità del sistema di gestione adottato alle prescrizioni del medesimo articolo 6, il documento non riporta informazioni chiare in merito a detto accertamento, fatta eccezione per quanto genericamente riportato nella scheda "Rottame ferroso", al punto riguardante l'art. 184-ter, comma 1, lettera c) che segnala "In riferimento a tale ultimo aspetto, è stata accertata, da parte di Ente accreditato (IGQ), la conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del predetto Regolamento UE dello specifico sistema di gestione della qualità applicato nello stabilimento I.L.V.A. di Taranto."

In ogni caso, si rileva ancora una non chiara individuazione dell'intero processo (dall'accettazione alla produzione del rottame end-of-waste) che si intende verificare.

Ciononostante si riportano, di seguito, alcune valutazioni preliminari che possono fornire utili indicazioni per i necessari interventi migliorativi del documento in esame.

Con riferimento alla lettera a) del paragrafo 2 del citato articolo 6, dovrebbe essere chiarito, nell'ambito del documento, che il controllo di accettazione riguarda i soli rifiuti in ingresso. Detto controllo dovrà prendere in esame tutti gli elementi di cui al punto 2 dell'allegato I al Regolamento n. 333/2011. A tal proposito, si osserva che la "recuperabilità" (punto 2.1) dei rifiuti oggetto del documento viene data per scontata senza fornire indicazioni sulla reale recuperabilità. Si segnala, inoltre, che non sono previsti, al citato paragrafo 3.1 del documento in esame, controlli atti ad escludere la presenza dei materiali di cui al punto 2.3.a) (limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose). Si evidenzia, altresì, la necessità di esplicitare l'esclusione dei rifiuti pericolosi dai possibili rifiuti in ingresso secondo quanto previsto al punto 2.2 dell'allegato I.



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

In merito alla lettera b), si rileva che il documento, al paragrafo 3.1, si limita a prevedere che gli incaricati verifichino che "i carichi siano stati mantenuti divisi" e che "siano stati portati a termine (o ove necessario intervengono per completare), i trattamenti meccanici e di cernita necessari per l'utilizzo finale del rottame direttamente presso le acciaierie e fonderie". A parere del Servizio Rifiuti, l'Azienda, essendo potenzialmente in possesso di un'esauriente conoscenza dei rifiuti di input, in quanto prodotti nell'ambito del proprio stabilimento, dovrebbe essere in grado di stilare un elenco pressoché esauritivo dei trattamenti cui assoggettare i rifiuti impiegati per le finalità di recupero individuate, rendendo in tal modo più agevoli ed efficaci le operazioni di verifica e monitoraggio da parte degli operatori incaricati. Peraltro detti trattamenti costituiscono un'operazione di recupero che è assoggettata alla disciplina dei rifiuti e che, come tale, va autorizzata. Si osserva, inoltre, che non sono menzionati i controlli sull'effettuazione dei trattamenti di cui al punto 3.3 dell'allegato I.

Riguardo alla lettera c), è necessario che il documento faccia riferimento al monitoraggio di tutti i criteri relativi alla qualità dei rottami ottenuti dal recupero di cui ai punti da 1.1 a 1.6 dell'allegato I al Regolamento, che andrebbero ripresi fedelmente e integralmente onde evitare di trascurare elementi essenziali nelle fasi di controllo. Senza voler entrare nel dettaglio di ogni singola criticità riscontrata a tal riguardo nel citato paragrafo 3.1, si segnala, in via esemplificativa e non esaustiva, che:

- non sono previste verifiche per quanto riguarda il criterio 1.1 (suddivisione dei rottami "per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici nelle acciaierie e nelle fonderie.");
- in relazione al punto 1.2, tra i materiali estranei non figurano i "metalli non ferrosi" (punto 1.2.1) e "altre sostanze chimiche o organiche" (punto 1.2.2);
- in riferimento al punto 1.6, lo stesso andrebbe ripreso integralmente in quanto le caratteristiche di pericolo elencate dall'ILVA SpA non appaiono esaustive.

Per quanto concerne la lettera f), si osserva che il documento in esame prevede la registrazione dei risultati dei soli controlli di tipo radiometrico (lettera d)), mentre il regolamento prevede anche la registrazione dei risultati dei controlli di cui alle lettere da a) a c).

Per quanto riguarda la lettera g), si rileva come il documento non faccia menzione di previsioni in merito alla revisione e al miglioramento del sistema di gestione della qualità.

Passando al paragrafo 3 dell'articolo 6, letto in combinato disposto con gli obblighi minimi di monitoraggio interno di cui all'Allegato I, seconda colonna, si rilevano nel documento alcune carenze soprattutto in relazione al monitoraggio tramite campionamento e analisi, ove previsto. Per esempio, al paragrafo 3.2.2, andrebbe documentato e reso accessibile per l'audit il processo che ha condotto alla scelta della frequenza di campionamento e analisi ivi indicata. Si segnala, altresì, che anche le particelle di acciaio vanno separate prima dell'analisi dei campioni e non solo quelle di ferro, come invece riportato nel citato paragrafo 3.2.2.

Riguardo, poi, al monitoraggio della radioattività, il Regolamento prescrive che ogni partita di rottami sia "corredata da un certificato stilato secondo le norme nazionali o internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi...", mentre dal documento in esame si evince che il resoconto di prova radiometrica viene archiviato presso lo stabilimento e reso disponibile agli Enti di vigilanza, ma non accompagna la partita di rottame end-of-waste.



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Appare, inoltre, carente la procedura da adottare in caso di insorgenza del dubbio di un'eventuale presenza di caratteristiche di pericolo nella partita di rottame. Infatti, nell'ambito del documento in esame (paragrafo 4 "Anomalie ed emergenze"), la questione pare essere affrontata soprattutto dal punto di vista, pur importante, della sicurezza e dell'emergenza, mentre il Regolamento prevede l'effettuazione di un monitoraggio più approfondito (per esempio attraverso campionamento e analisi) volto anche ad escludere la presenza di caratteristiche di pericolosità della partita in esame che, pur non costituendo immediato pericolo per gli operatori, possano trasferirsi lungo la filiera fino al prodotto finito.

Si osserva, altresì, che la procedura di rilevamento dei materiali pericolosi non sembra essere documentata, contrariamente a quanto previsto dal Regolamento.

Infine, si segnalano le seguenti ulteriori osservazioni:

- a pag. 8, secondo periodo, ancora una volta l'utilizzo del termine "produttore" al quale rinviare la partita dichiarata non idonea non è pertinente qualora, come supposto e dichiarato dall'ILVA, il rifiuto sia prodotto dallo stabilimento;
- in alcune parti del documento si riscontra l'espressione "rottame ferroso" o "rottami di ferro"; per completezza e per coerenza con il Regolamento dovrebbero utilizzarsi le parole "rottami di ferro e acciaio";
- il punto 2 della dichiarazione di conformità di cui all'allegato 2 dovrebbe riprendere integralmente almeno la lettera a) dell'analogo punto di cui all'allegato III al Regolamento n. 333/2011, altrimenti il punto 3 risulta svuotato di significato.

Distinti saluti

Servizio Rifiuti
Il Responsabile

Dr.ssa Rosanna Lariccia

Copia: Dr. C. Campobasso – SUO-DIR: Dr. G. Di Marco – RIS-TEC



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto

ALLEGATO E

Comunicazioni all'autorità competente

Il GI evidenzia perplessità sulle modalità poste in essere per l'attuazione della prescrizione n. 5, ritenendo che l'adempimento alla stessa debba avvenire solo attraverso le due modalità ivi indicate (contenitori con scarico automatico o scaricatori continui coperti) con conseguente esclusione del sistema a benna altresì indicato nella seconda parte della BAT n. 11, non riportata nella prescrizione